

COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIERI PROVINCIA DI ROMA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

Allegato alla deliberazione C.C. n. del

Precedenti deliberazioni di approvazione:C.C. n.36 del 23.11.1998 “Approvazione del Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta comunale sugli immobili”.
Entrata in vigore: 1° gennaio 1999.

.....

.....

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 (Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, di seguito denominata I.C.I., nel Comune di San Polo dei Cavalieri di seguito denominato COMUNE.
2. La lettera l) e n) del comma 1 e i commi 2 e 3 dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono abrogati dalla legge finanziaria 2007.

CAPO I Fabbricati

Art.2 (Definizione di fabbricato)

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta al catasto edilizio urbano.
2. I fabbricati di nuova costruzione sono considerati imponibili ai fini ICI dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della costruzione, indipendentemente che sia stato rilasciato o meno il certificato di abitabilità o di agibilità. L'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette e purchè siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale).

Art.3 (Fabbricati inagibili o inabitabili)

1. Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, i fabbricati che rientrano in una delle seguenti tipologie e che siano allo stesso tempo inutilizzati dal contribuente:
 - a) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero a seguito di calamità naturali;

- b) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per motivi di pubblica incolumità;
 - c) fabbricato oggetto di ordinanza sindacale di demolizione;
 - d) fabbricato dichiarato inagibile dal Sindaco in base a perizia tecnica di parte;
 - e) fabbricato oggetto di demolizione e ricostruzione o oggetto di recupero edilizio ai sensi dell'art.31, comma 1, lettera d), e) della legge 5 agosto 1978, n.457.
2. L'inagibilità o l'inabitabilità può riguardare l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso la riduzione si applica alle singole unità immobiliari e non all'intero fabbricato.
 3. Il contribuente in possesso di un fabbricato rientrante in una delle tipologie di cui al comma precedente è tenuto a comunicarlo al COMUNE utilizzando il modello di cui al successivo art.13 e ad indicare nel bollettino di versamento la medesima fattispecie. L'inosservanza di tali disposizioni è sanzionata.
 4. Per i fabbricati di cui alla lettera d) del comma 1 del presente articolo l'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dal COMUNE sulla base di una perizia tecnica giurata, redatta dal tecnico del contribuente, da allegare ad apposita istanza, ovvero è accertata d'ufficio, nel caso di presentazione da parte del contribuente di una apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi della legge n.15/1968.
 5. Per i fabbricati di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo la base imponibile ai fini ICI è rappresentata dalla data di inizio dei lavori alla data di ultimazione degli stessi o, se antecedente, alla data di utilizzo, dal valore dell'area senza computare il valore del³ fabbricato che si sta demolendo, ricostruendo o recuperando.
 6. Al fine di individuare l'inagibilità o l'inabitabilità sopravvenuta di un fabbricato si fa riferimento alle seguenti condizioni:
 - a) gravi lesioni alle strutture orizzontali;
 - b) gravi lesioni alle strutture verticali;
 - c) fabbricato oggettivamente diroccato;
 - d) fabbricato privo di infissi e di allacci alle opere di urbanizzazione primaria.

CAPO II

Aree fabbricabili

Art.4

(Definizione di area fabbricabile)

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano Regolatore Generale approvato dal COMUNE.
2. Le aree assoggettate dagli strumenti urbanistici a vincolo di inedificabilità non sono soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili.

3. Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.
4. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Art.5
(Determinazione sulla base imponibile)

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è rappresentata dal valore venale in comune commercio determinato secondo i parametri indicati nella tabella allegata sub. "A" al presente regolamento.
2. La tabella di cui al comma 1 potrà essere aggiornata periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale, i cui effetti decorreranno dall'anno di imposta successivo a quello nel quale è stata adottata.
3. Il COMUNE non darà luogo ad applicazione di sanzioni qualora il contribuente abbia versato tempestivamente l'imposta in misura non inferiore ai valori indicati nella suddetta tabella.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento; per gli anni di imposta precedenti il COMUNE procederà all'accertamento dell'eventuale maggiore valore dell'area sulla base di valutazioni caso per caso, ferma la possibilità dei contribuenti di avvalersi dell'accertamento con adesione secondo le modalità stabilite nel Regolamento comunale richiamato dal successivo articolo 18.

Art.6
(Determinazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta)

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dall'organo competente con deliberazione adottata contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille.
2. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno, salvo diverse disposizioni di legge.
3. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art.7
(Indennità di esproprio)

1. La base imponibile delle aree fabbricabili oggetto di espropriazione è rappresentata dall'ammontare dell'indennità di esproprio. In tale ipotesi il presupposto impositivo viene meno dalla data di emissione, da parte dell'autorità competente, del decreto di esproprio.
2. Nel caso di occupazione acquisitiva di un'area, avvenuta in assenza di un titolo giuridico idoneo, il presupposto impositivo viene meno dalla data in cui il bene ha perso irreversibilmente la destinazione e la funzione originaria.
3. Se il valore dell'area, dichiarato ai fini ICI, risulta inferiore all'indennità di esproprio, quest'ultima viene ridotta in misura pari all'ultima dichiarazione presentata; nel caso di omessa o infedele dichiarazione accertata con avviso notificato al contribuente e divenuto definitivo, l'indennità sarà pari al valore accertato.
4. Se l'imposta versata negli ultimi cinque anni, dall'espropriato o dal suo dante causa, per il medesimo bene, risulta superiore al ricalcolo dell'imposta sulla base dell'indennità di esproprio, il soggetto espropriante sarà tenuto a corrispondere all'espropriato una maggiorazione dell'indennità in misura pari alla differenza corrisposta, oltre agli interessi legali. Sulla somma dovuta a titolo di maggiorazione si applica ritenuta di cui all'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n.413.
5. Nel caso di utilizzazione di un'area da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale per l'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento del bestiame, la stessa, a prescindere dalla destinazione urbanistica e dalla vocazione edificatoria, è considerata come terreno agricolo e l'indennità di esproprio verrà a coincidere con il valore imponibile previsto per i terreni agricoli.

Art.8
(Disciplina del diritto di superficie)

1. Nel caso di concessione del diritto di superficie su un'area pubblica – suolo o sottosuolo – la base imponibile dell'ICI è rappresentata dal valore venale in comune commercio dell'area su cui si costruisce e, a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa, dal valore del fabbricato. Soggetto passivo è il superficiario.
2. Nel caso di concessione del sottosuolo di un'area pubblica con diritto di costruzione e di utilizzazione esclusiva dei parcheggi-autorimessa sotterranei, ai sensi della legge 24 marzo 1989, n.122, soggetto passivo è il concessionario a partire dalla data di ultimazione della costruzione o, se antecedente, dalla data di utilizzazione della stessa e la base imponibile dell'ICI è rappresentata dal valore del fabbricato.

CAPO III
Terreni agricoli

Art.9

(Definizione di terreno agricolo)

1. Per terreno agricolo si intende quel terreno adibito all'esercizio di una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame, alla trasformazione e/o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.
2. La base imponibile dei terreni agricoli è rappresentata dal valore risultante dall'ammontare del reddito dominicale catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, a cui va applicato un moltiplicatore pari a settantacinque.

Art.10 (Terreni condotti direttamente)

1. La base imponibile dei terreni agricoli condotti direttamente da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale è rappresentata dal valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo anche se ubicati sul territorio di più comuni; l'importo delle detrazioni e delle riduzioni di competenza, di cui all'art.9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, vengono ripartite proporzionalmente rispetto ai singoli terreni e devono essere rapportate al periodo dell'anno e alle quote di possesso.
2. Le aree fabbricabili possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli a titolo principale per l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento del bestiame, sono considerate ai fini ICI come terreni agricoli.

Art.11 (Terreni incolti o di piccole dimensioni)

1. I terreni incolti o di piccole dimensioni, sono esclusi dall'imposta nei limiti stabiliti dai successivi commi.
2. non sono considerati incolti i terreni agricoli ritirati temporaneamente dalla produzione per la politica agraria comunitaria (P.A.C.) e quelli che per ragioni di avvicendamento colturale vengono lasciati temporaneamente non coltivati.
3. I piccoli appezzamenti di terreno, se pure riportati in catasto con autonoma partita e relativo reddito dominicale e agrario, non sono considerati imponibili ai fini dell'ICI se risultano: a) coltivati occasionalmente, b) senza l'impiego di mezzi organizzati, c) i cui prodotti non vengono commercializzati.

CAPO IV Esenzioni ed agevolazioni

Art.12 (Esenzioni)

1. Sono esenti dall'ICI gli immobili posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatario finanziario, dallo Stato, dalle regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane o dai Consorzi tra detti Enti, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, dalle Camere di Commercio anche se non destinati esclusivamente a compiti istituzionali. La disposizione del presente comma ha effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
2. Sono esenti dall'ICI i fabbricati posseduti, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento ovvero in qualità di locatario finanziario ed utilizzati dagli enti non commerciali di cui all'articolo 97, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, con destinazione esclusiva ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. La disposizione del presente comma ha effetto con riferimento agli anni d'imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

Art.13 (Agevolazioni)

1. Sono considerati parte dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; sono ricomprese tra le pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastale C/2, C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.
2. L'assimilazione ai fini dell'ICI di cui al comma 1 del presente articolo non incide sulle modalità di determinazione del valore di ciascuna unità immobiliare ed opera a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche in quota parte, dell'abitazione principale, coincida con il proprietario o il titolare del diritto di godimento della pertinenza.
3. La detrazione prevista dal comma 2, dell'articolo 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, nel caso di assimilazione di cui al comma 1 del presente articolo, si applica sull'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione principale e per le pertinenze.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO

Art.14 (Semplificazione degli adempimenti dei soggetti passivi)

1. ⁸E' soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia prevista dall'art.10, comma 4. del D. Lgs n.504/1992.
2. A decorrere dall'anno 2007 è soppresso l'obbligo di presentazione della comunicazione prevista dall'art.59, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art.3 bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.463, concernente la disciplina del modello unico informatico. *

Art. 15 **(Disposizioni in materia di controlli)**

1. E' eliminato il controllo formale delle dichiarazioni, anche per gli anni precedenti a quello di entrata in vigore del presente regolamento.
2. La Giunta comunale con propria deliberazione, da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, approva il programma annuale (P.A.C.), stabilendo le modalità di effettuazione degli stessi per l'anno successivo, attenendosi ai seguenti criteri di massima:
 - selezione casuale di una percentuale di soggetti passivi da controllare sul totale;
 - individuazione di alcune tipologie di immobili;
 - individuazione di alcune categorie catastali;
 - selezione di contribuenti con determinate agevolazioni;
 - differenziazione dei controlli sulla base degli anni d'imposta.
3. Per facilitare e ottimizzare i controlli tesi al recupero dell'evasione tributaria la Giunta Comunale è autorizzata ad istituire collegamenti telematici con banche-dati dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti pubblici per l'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'imposta.
4. Ai costi per l'istituzione dei collegamenti telematici di cui al comma precedente potrà farsi fronte con una percentuale del gettito ICI, da allocare in apposito capitolo del bilancio.
5. Per il potenziamento dei controlli può essere destinata una percentuale del gettito ICI, riscosso a seguito dell'attività di accertamento, all'incentivazione del personale addetto.

Art.16 **(Accertamento dell'imposta)**

1. Per le annualità d'imposta 1998 e successive sono eliminate le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati. Il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo pagamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

2. L'avviso di accertamento o liquidazione dell'imposta può essere notificato a mezzo posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 Giugno 1997, n.218.

Art.17

(Omessi, parziali e tardivi versamenti d'imposta)

1. Il COMUNE verifica i versamenti eseguiti ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento ed emette motivato avviso di accertamento in caso di omesso, parziale o tardivo versamento, con liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
2. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato, anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

Art.18

(Accertamento con adesione)

1. Gli avvisi di accertamento dell'imposta possono essere oggetto di adesione, nei limiti e con le procedure previste dalle normative vigenti in materia.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Art.19

(Riscossione dell'imposta)

1. Il versamento dell'imposta può essere effettuato in una delle forme previste dall'art.52 del D.Lgs. n.446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nel quale si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. I soggetti indicati nei precedenti articoli, devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il giorno 16 del mese di giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Permane facoltà del contribuente provvedere

al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

4. I termini per effettuare i versamenti in acconto e a saldo dell'imposta come indicati nel precedente comma, sono prorogati di 6 mesi nei casi di:
 - a) morte (interdizione, inabilitazione) del soggetto passivo, intervenuta entro 6 mesi dalla scadenza del pagamento;
 - b) soggetto passivo vittima del terrorismo, di estorsioni o di usura, a condizione che abbia richiesto, o nel cui interesse sia stata richiesta, nei 6 mesi precedenti alla scadenza del pagamento, l'elargizione prevista dalla legge 20 ottobre 1990, n.302, e successive modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.172, e successive modificazioni, dalla legge 18 novembre 1993, n.468, o la concessione di mutuo, prevista dalla legge 7 marzo 1996, n.108.
 - c) soggetto passivo vittima di truffa da parte di professionista, che abbia ottenuto, nei 6 mesi precedenti alla scadenza del pagamento, la sospensione o la dilazione della riscossione dei tributi, ai sensi della legge 11 ottobre 1995, n.423, e successive modificazioni ed integrazioni.Delle predette circostanze deve esserne fatta menzione nel bollettino o distinta di versamento dell'imposta.
L'inesistenza dei presupposti per beneficiare della proroga di cui al presente comma, accertata dal COMUNE, comporta decadenza dell'agevolazione con conseguente irrogazione delle sanzioni per ritardato versamento.
5. Nel caso di più contitolari dell'immobile soggetto all'imposta il versamento può essere eseguito congiuntamente da uno solo di essi e per l'intero importo dovuto, a condizione che tale circostanza sia indicata nel bollettino o nella distinta di versamento utilizzata.
6. Non si fa luogo al versamento¹⁰ se l'imposta complessiva da corrispondere al COMUNE è inferiore o pari a Euro 3,00; se l'importo è superiore a Euro 3,00, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta.

Art.20 (Riscossione coattiva)

1. Le somme liquidate dal COMUNE per imposta, sanzioni e interessi, se non versate con le modalità indicate nell'articolo precedente, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, con la procedura indicata dal R.D. 14 aprile 1910, n.639 o con le modalità previste dal D.P.R. 29 Gennaio 1988, n.43.
2. Non si fa luogo a riscossione coattiva se l'importo complessivo, computando anche sanzioni ed interessi, non supera Euro 12,00.
3. La produzione del ricorso non determina la sospensione della riscossione coattiva del tributo e degli interessi moratori, ma delle sole sanzioni, le quali, invece, sono riscosse con le gradualità imposte dall'art.68 del D.Lgs.n.504/1992.

¹⁰ WWW.COMUNESANPOLODEICAVALERI.NET © 2006-2007

4. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

**¹¹Art.21
(Rimborsi)**

1. Non si fa luogo a rimborso se l'importo da rimborsare, comprensivo degli interessi non supera Euro 12,00.
2. Nel caso di sopravvenuta inedificabilità di un'area precedentemente edificabile, per la quale è stato regolarmente assolto il tributo il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, il rimborso dell'imposta pagata entro il termine di 5 anni dal giorno in cui l'area è divenuta inedificabile.
L'area si considera in edificabile dal giorno dell'adozione della variante dello strumento urbanistico. Il diritto al rimborso spetta per l'imposta pagata nei 5 anni precedenti a quello in cui l'area è divenuta inedificabile.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

**Art.22
(Sanzioni)**

1. Alle violazioni in materia di ICI si applicano le sanzioni previste nei limiti minimi e massimi dalla legge.
2. Nella determinazione delle sanzioni si ha riguardo ai criteri stabiliti dall'art.7 del D.Lgs.n.472/1997 e dalle disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie, approvato con delibera C.C. n.22 del 6 luglio 1998.
3. Ai ritardati ed omessi versamenti si applica la sanzione prevista dall'art.13 del D.Lgs. N.471/1997.
4. Nei casi di incompletezza dei documenti di versamento, di cui all'art.18 del presente regolamento, si applica la sanzione prevista dall'art.15, comma 1, del D.Lgs.n.471/1997.
5. Nei casi di omessa comunicazione, di cui all'art.13 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa da Euro 103,00 a 516,00.
6. Le sanzioni sono comunque ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
7. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

¹¹ WWW.COMUNESANPOLODEICAVALERI.NET © 2006-2007

Art.23
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 1999.

Art.24
(Casi non previsti dal presente Regolamento)

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i Regolamenti comunali.

Art.25
¹²(Rinvio dinamico)

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

* NOTE ART.14 COMMI 1 e

Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini ICI, di cui all'art.10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, ovvero della comunicazione prevista dall'art.59, comma 1, lettera l), n.1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.